

**IL COMMISSARIO AD ACTA**  
**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Marzo 2013)**

**OGGETTO:** Azienda USL Roma 6 - autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco del turn over – anno 2016.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e successive modificazioni;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "*Approvazione del "Piano di Rientro"* per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "*Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro"*";

**RILEVATO**, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTA** la L.R. n. 14 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'asestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

**VISTO**, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”*;

**VISTO** il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità*

*operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”;*

**VISTO**, in particolare, il comma 75 dell’art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”;*

**VISTA** l’Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”;*

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 12 maggio 2016 n. U00156 avente ad oggetto *“Assunzione di personale per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale – assunzione delle nuove modalità del sistema di autorizzazione e controllo”;*

**CONSIDERATO** che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella “A” con il conto annuale e con il conto economico di ciascuna Azienda per l’anno 2004, tramite l’invio, con nota prot. 140664 del 4/12/2013, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell’obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell’1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. 44052 del 20/05/2014 l’ASL Roma H (ora Roma 6) ha chiesto l’autorizzazione alla Regione Lazio all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 della Dott.ssa Francesca Minnei Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica con contratto a tempo indeterminato, presso l’Ospedale civile di Voghera (Pavia), struttura appartenente alla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia;

**CONSIDERATO** che con la nota prot. n. 322735 del 05/06/2014 avente ad oggetto “*Indicazioni sulle assegnazioni temporanee ex art. 42 bis D.lgs. 151/2001*” inviata a tutte le Aziende ed Enti del SSR, la Regione Lazio aveva già fornito chiarimenti sulla materia, precisando le modalità e i requisiti necessari per l’assegnazione temporanea stessa, disponendo che “*le assegnazioni temporanee extraregionali ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, essendo ricomprese, dunque, tra le azioni concernenti il personale che comportano un aggravio di spesa e non essendo, quindi, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal Piano di Rientro, rientrano nell’ambito delle deroghe al blocco del turn over e sono annoverate tra le nuove assunzioni*”;

**TENUTO CONTO** che nella suddetta nota è stato disposto che “*le assegnazioni temporanee ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001, concernenti il personale proveniente da altre regioni, potranno essere oggetto di valutazione da parte della scrivente amministrazione, purché sussistano i presupposti di seguito riportati:*

1. *L’Azienda richiedente l’assegnazione temporanea della figura in questione, deve aver presentato apposita richiesta di assunzione in deroga al blocco del turn over;*
2. *La figura professionale per la quale l’Azienda richiede l’assegnazione temporanea, e per la quale fa istanza di assunzione in deroga, deve rientrare nel Piano di acquisizione di personale per l’anno di riferimento, inviato dalla medesima Azienda, contenente, altresì, l’indicazione dell’ordine di priorità che si intende attribuire a detta figura;*
3. *Nell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/01 l’Azienda deve indicare, altresì, la presenza in capo alla stessa figura professionale di eventuali, altri diritti o benefici di legge cumulabili (es L. 104/92 etc.);*

*In presenza delle soprariportate condizioni, la scrivente Direzione potrà valutare l’opportunità di concessione dell’assegnazione temporanea extraregionale, in deroga al blocco delle turn over, la cui autorizzazione potrà essere concessa con apposito Decreto del Commissario ad acta, come previsto dalla normativa vigente”;*

**CONSIDERATO** che la Dott.ssa Francesca Minnei, sulla base di quanto evidenziato dall’Azienda USL Roma H (ora Roma 6), non rientra tra le ipotesi sopra indicate, questa Amministrazione non ha potuto prendere in considerazione la richiesta;

**CONSIDERATO** che in data 30 novembre 2015 la dott.ssa Francesca Minnei ha presentato ricorso al Tribunale di Pavia – Sez. Lavoro – ex art. 414 c.p.c. contro la Regione Lazio al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs 151/2001 presso l’ex Azienda USL Roma H (ora Roma 6) ed ordinare alla Regione Lazio in persona del Presidente pro tempore, di prestare il proprio assenso all’assegnazione temporanea;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 72029 del 10 febbraio 2016 l’Avvocatura Regionale, nel trasmettere copia del ricorso in oggetto ha chiesto di far pervenire una

dettagliata relazione sui fatti in causa al fine di resistere alle accuse mosse contro di essa e che con la nota prot. n. 86752 del 17 febbraio 2016 l'Area Risorse Umane e del Potenziale di Sviluppo delle Professioni e della Dirigenza ha trasmesso la relazione sul ricorso in oggetto;

**PRESO ATTO** che il Tribunale di Pavia – sez. lav., in data 29 giugno 2016, con sentenza n. 210/2016, in accoglimento del sopraindicato ricorso ex art. 414 c.p.c. ha dichiarato il diritto della Dott.ssa Francesca Minnei, Dirigente Medico - Anatomia Patologica - all'assegnazione temporanea presso l'Azienda USL Roma H (ora Roma 6) per un periodo non superiore a tre anni ai sensi dell'art. 42 bis del D.lgs. 151/01, decorrenti dall'effettiva assegnazione, condannando la Regione Lazio ad autorizzare l'assegnazione stessa;

**RILEVATO** che la Regione Lazio nella memoria difensiva al citato ricorso, ha evidenziato che la posizione giuridica contemplata dalla norma non si concretizza in un diritto soggettivo ma in un interesse legittimo sia sulla base del dato letterale della formulazione legislativa sia sulla considerazione dei beni giuridici tutelati dalla norma, in virtù della vigenza nella Regione Lazio del regime limitativo delle assunzioni di personale;

**CONSIDERATA**, l'esecutività della sentenza suddetta, la straordinarietà della situazione e la necessità di disporre la deroga richiamata;

**CONSIDERATO** opportuno precisare *che "l'assegnazione di cui trattasi, configurandosi quale deroga al blocco delle assunzioni, necessita ai fini dell'autorizzazione, dell'adozione di un apposito Decreto del Commissario ad Acta, in carenza del quale l'assunzione non può avere seguito"*;

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, con il presente atto autorizzare, in esecuzione della sentenza n. 210/2016 emessa in data 24/05/2016 dal Tribunale di Pavia – sez. lav.- il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 6, all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dall'effettiva assegnazione, della dott.ssa Francesca Minnei Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica in servizio con contratto a tempo indeterminato, presso l'Ospedale civile di Voghera (Pavia), struttura appartenente alla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.;

**CONSIDERATO** che la succitata autorizzazione dovrà essere considerata nel budget assunzionale 2016, in corso di adozione, così come previsto dal DCA U00156 del 12 maggio 2016;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Sub Commissario;

**DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. autorizzare, in esecuzione della sentenza n. 210/2016 emessa in data 24/05/2016 dal Tribunale di Pavia – sez. lav.- il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 6, all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. 151/2001 per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dall'effettiva assegnazione, della dott.ssa Francesca Minnei Dirigente Medico – disciplina Anatomia Patologica, in servizio con contratto a tempo indeterminato, presso l'Ospedale civile di Voghera (Pavia), struttura appartenente alla Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Roma, li 21 LUG. 2016

NICOLA ZINGARETTI

